

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1012 del 27 luglio 2023

Inammissibilità dell'istanza *ex* **Ordinanza n. 10/2022** del 20 maggio 2022 e ss.mm.ii., acquisita con CR-7051-2022 del 30/06/2022 – **Riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali** – Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, “relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo”, con specifico riguardo all'art. 5 (Cumulo) – protocollo progetto **CR-21276-2015 del 10/05/2015** ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012.

Visto il **Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74**, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”* ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92; e visti in particolare:

- l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione e coordinamento dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di Commissari, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- l'art. 2 che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 che prevede che i Presidenti delle Regioni, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'art. 2;

Visto l'art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1 comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1 comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;

Vista l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 *"Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi"* e ss.mm.ii. effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017,35/2017, 2/2018, 7/2018 e 6/2020;

Vista la Convenzione sottoscritta con Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 tra il Commissario Delegato e INVITALIA recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii., n. 26/2016 e ss.mm.ii., n. 13/2017 e ss.mm.ii., n.31/2018 e n.2/2019 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna" e successivi atti di proroga e di integrazione;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Richiamato il proprio **Decreto di Concessione n. 345/2018** (come aggiornato dal DCR/2020/530) relativo all'istanza di Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., al **Soggetto 1** [come indicato e identificato nella Scheda Privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto] acquisita con Prot. CR-21276-2015, con il quale è stato concesso un importo complessivo pari € 403.865,00 al lordo di IVA, la cui copertura finanziaria è stata assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013;

Dato atto che l'evento pandemico da Covid-19 e le derivanti difficoltà economico-produttive hanno determinato una grave crisi di disponibilità di materie prime con conseguente aumento straordinario del costo di alcuni materiali e prodotti da costruzione;

Dato atto, altresì, dell'aggravamento della situazione economico-produttiva a seguito della crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso, nonché delle modificazioni del mercato delle costruzioni derivanti dall'aggiornamento delle disposizioni relative al c.d. superbonus 110%;

Dato atto che le suddette circostanze hanno fortemente impattato sull'avanzamento dei residui lavori in corso connessi agli interventi di ricostruzione privata abitativa e produttiva, determinando difficoltà gestionali dei rapporti contrattuali tra i singoli beneficiari e le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori stessi;

Considerata la necessità di provvedere, ai fini di favorire il completamento del processo di ricostruzione, il riconoscimento di un incremento del contributo, *una tantum* ed eccezionale, a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali;

Dato atto delle misure approvate per far fronte all'aumento del costo dei materiali nell'ambito della disciplina relativa agli appalti pubblici, con particolare riguardo a quanto più di recente previsto dall'art. 26 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge del 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento all'attualizzazione della contabilizzazione dei costi connessi all'esecuzione dei lavori mediante utilizzo di prezzari regionali aggiornati;

Vista, dunque, l'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 recante *"Disposizioni relative a proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche e criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali per i beneficiari che non hanno avviato gli interventi"*, la quale definisce una modalità di riconoscimento di un incremento del contributo per la ricostruzione in ragione dell'attualizzazione dei costi massimi delle lavorazioni

eseguite e da eseguirsi a far data dal 01/01/2021, sulla base delle evidenze desumibili dall'aggiornamento del prezzario regionale 2022, tale da non implicare un significativo aggravio dell'attività istruttoria connessa alla determinazione ed erogazione del contributo ricostruzione;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo", con specifico riguardo all'art. 5 (Cumulo);

Preso atto che in data in data 30/06/2022 il **Soggetto 1** [come indicato e identificato nella Scheda Privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto] ha formalmente presentato istanza ex articolo 3, comma 1 dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 per il *riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*, acquisita con Prot. CR-7051-2022;

Dato atto che Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito solo "**Invitalia S.p.A.**")

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022, ha svolto istruttoria mediante documentazione allegata all'istanza di parte;

- ha verificato che dalla dichiarazione asseverata si evince che

1. *"a) tra il committente **Soggetto 1** [come indicato e identificato nella Scheda Privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto] e l'appaltatore Vierre Costruzioni generali srl, per effetto delle circostanze imprevedibili di aumento dei prezzi dei materiali, è stato siglato l'accordo per la revisione del prezzo del contratto d'appalto;*

b) il seguente stato di consistenza alla data del 31/12/2020: le lavorazioni di cui al progetto ammesso non sono ancora iniziate" e che

2. *"È stata verificato che, alla data del 20/05/2022, non risulta presentata la domanda per l'erogazione del saldo finale"*

- dunque, verificata la completezza della documentazione presentata e la coerenza della stessa con gli obiettivi della Ordinanza 10/2022, ha calcolato come limite massimo forfettario una somma pari a € 71.903,32 al netto di IVA;

- ha proposto, nei limiti dell'importo forfettario come sopra determinato e nei limiti del già citato Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 – acquisita la Visura Aiuti *de minimis* VERCOR 20494594/2022– la concessione di un incremento di contributo, in via eccezionale ed una tantum, di **€ 0,00**;

Dato, inoltre, atto che in data 07/12/2022 il Nucleo di valutazione

- preso atto dei criteri di valutazione indicati all'articolo 10, comma 2 dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;

- preso atto degli interventi proposti dai richiedenti;

- preso atto del fascicolo istruttorio predisposto dagli istruttori di Invitalia e validato dagli stessi;

ha **confermato** l'esito delle verifiche così come presentate da Invitalia, sulla richiesta di riconoscimento del contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 10 del 9 agosto 2022;

Dato atto che in data 27/06/2023, con CR-3903-2023, è stata data comunicazione di tutto quanto sopra esposto nella forma di un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990, con la seguente motivazione: “[...] Durante l'istruttoria è emerso che, seppur la documentazione presentata fosse completa e coerente con gli obiettivi dell'Ordinanza n. 10/22, l'importo dell'aumento è stato ricalcolato in ottemperanza ai limiti del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione: aiuti de minimis nel settore agricolo. Ai sensi di tale Regolamento, è stata acquisita la Visura VERCOR 20494594/2022 relativa al beneficiario e l'importo è stato soggetto a ricalcolo per un importo finale pari a € 0,00. Dunque, seppur ex ante l'istanza risultasse idonea ai sensi dell'Ordinanza 10/22 (e dunque ammissibile), il controllo in conformità al Regolamento Europeo l'ha resa nella sostanza inammissibile ex post. [...]”;

Preso atto che alla data del 07/07/2023 il **Soggetto 1** [come indicato e identificato nella Scheda Privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto] non ha presentato le proprie controdeduzioni e osservazioni secondo quanto previsto dal già menzionato articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990;

Ritenuto, dunque, di non dover rettificare il succitato decreto e il relativo “Allegato unico”;

Dato atto che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo “SFINGE”, secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta motivata, ai sensi del Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della Legge n. 241/1990, attraverso il sistema informativo “SFINGE” nella sezione “Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)”;

Dato atto che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello “Richiesta di accesso ai documenti amministrativi” da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Vista la “Scheda riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria di Invitalia;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. l'**inammissibilità** ai sensi dell'Ordinanza n. 10/2022, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, dell'istanza del **Soggetto 1** [come indicato e identificato nella Scheda Privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto], essendo stato determinato all'esito dell'istruttoria un contributo complessivo pari a € 0,00 a

seguito dei controlli effettuati in base al Regolamento (UE) n. 1408/2013 - *de minimis*, in relazione agli interventi ammessi e descritti nell'Allegato unico, parte integrante e sostanziale del DCR/2018/345 (come aggiornato con DCR/2020/530);

2. di dare atto che le risultanze di cui al punto 1 del presente dispositivo sono state determinate in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;

3. di lasciare dunque invariato il contributo complessivo di € 403.865,00 approvato con DCR/2018/345 (come aggiornato con DCR/2020/530), la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;

5. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

6. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito all'art. 14 e ss. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

4. ESITO DELLE VERIFICHE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO FORFETTARIO

Verificata la completezza della documentazione presentata e la coerenza della stessa con gli obiettivi della Ordinanza 10/2022, il limite massimo forfettario è pari a **€ 71.903,32 (al netto di IVA)** di cui all'art.1 comma 3 dell'Ordinanza 10/2022. Tale importo, pari al 20% del contributo già concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021 secondo quanto asseverato dal DLL ai sensi dell'Ordinanza 10/2022, è stato determinato in base al seguente calcolo:

Immobile 3

Costo lavorazioni ammesse	€ 402.473,85
Costo interventi ammessi (Totale)	€ 452.121,24
Contributo concesso (Totale)	€ 403.865,00
Stato di consistenza al 31/12/2020 come asseverato dal DL	€ 0,00

Lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021	€ 402.473,85
Lavori non eseguiti riproporzionato al contributo	€ 359.516,62
Limite massimo forfettario	€ 71.903,32



Pag. 2 a 3

ISTR/Rev. 01-2022

CR-21276-2015 –

Nei limiti dell'importo forfettario come sopra determinato e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo", con specifico riguardo all'art. 5 (Cumulo), acquisita la Visura Aiuti de minimis VERCOR 20494594/2022, relativa al soggetto beneficiario, si propone la concessione di un incremento di contributo, in via eccezionale ed una tantum, di € 0,00.
